

Associazione

SBANDIERATORI DI AREZZO APS**STATUTO**

§ § §

CAPO I**1. COSTITUZIONE**

È costituita un'associazione denominata "Sbandieratori di Arezzo APS", nel prosieguo del presente statuto indicata anche come "Associazione" ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"). Essa opera sotto la denominazione "Gruppo Sbandieratori di Arezzo" o anche solo "Sbandieratori di Arezzo" con lo scopo di perpetuare e sviluppare, salvaguardandone i caratteri distintivi, la tradizione dell'antico Giuoco di Bandiere della Scuola aretina.

2. SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Arezzo.

3. FINALITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, è libera, autonoma, apolitica, apartitica ed ha durata illimitata.

È parte integrante della Giostra del Saracino, massima rievocazione storica aretina.

4. ATTIVITÀ SOCIALE

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

includere attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo

Settore;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, l'Associazione promuove e organizza, direttamente o in collaborazione con il

Comune di Arezzo, nonché con enti, istituzioni, associazioni e sodalizi italiani e stranieri,

manifestazioni che esaltino l'esercizio dello sbandieramento, portando la città di Arezzo al

centro dell'attenzione nazionale ed internazionale, anche ai fini della promozione culturale e

turistica.

Partecipa a iniziative che garantiscano il perseguimento degli scopi statutari.

Persegue il fine di aggregare, con spirito di solidarietà e vincoli di fratellanza, tutti coloro che

si dedicano o si sono dedicati allo sbandieramento, nonché quanti contribuiscono, in qualsiasi

forma, all'affermazione del folklore aretino della bandiera.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il

diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse

da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo

criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di

donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività

di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti

con i sostenitori e con il pubblico.

5. DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

CAPO II

6. ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione: l'assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese opportunamente documentate, sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Il Sindaco pro tempore della Città di Arezzo è il Presidente Onorario dell'Associazione.

7. GRUPPO ATTIVO

Il "Gruppo Attivo" è costituito dall'insieme di coloro (istruttori, alfieri, sbandieratori, musicisti) che, avendo appreso i movimenti fondamentali dello sbandieramento, oppure i ritmi e le musiche che accompagnano le esibizioni del Gruppo Sbandieratori, in costanza di servizio perpetuano e rappresentano le finalità costitutive precipue dell'Associazione; i componenti del Gruppo Attivo prendono parte agli allenamenti e, ove richiesto, alle esibizioni e alle iniziative a cui il Gruppo Sbandieratori partecipa.

CAPO III

8. ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati è convocata, in seduta ordinaria o straordinaria, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso inviato agli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza e mediante affissione dell'avviso predetto presso la sede dell'Associazione, oppure con avviso pubblico a mezzo stampa od altra forma ritenuta idonea allo scopo.

L'avviso deve specificare la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione.

L'assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o

quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.

L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque momento per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quarto degli aventi diritto, mediante domanda scritta al Presidente con specifica dell'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci in quel momento; uno degli associati deve fungere da segretario. Il presidente nomina fra i presenti due scrutatori per controllare le votazioni.

9. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote e contributi associativi almeno 5 giorni prima della data prevista per la stessa.

La partecipazione è strettamente personale: è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

10. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti.

L'assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

Sia per l'assemblea Ordinaria che per la Straordinaria, la seconda convocazione non può aver

luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

11. ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

- approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o adottato su decisione dell'assemblea;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- approvare la nomina di particolari cariche onorifiche, su proposta del Consiglio Direttivo.

Inoltre, in occasione del rinnovo degli organi sociali:

- determinare il numero dei Consiglieri che comporranno il Consiglio Direttivo;
- fissare la data delle elezioni, che dovranno tenersi entro trenta giorni dall'assemblea;
- nominare una Commissione Elettorale composta da tre associati, tra i quali ne elegge il Presidente;
- nominare un Collegio degli Scrutatori, composto da tre membri effettivi più due supplenti.
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla

sua competenza.

Sono compiti dell'assemblea in seduta straordinaria:

- deliberare le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- autorizzare il Consiglio Direttivo a compiere gli atti di straordinaria amministrazione;
- deliberare su argomenti di rilevante importanza per la vita od il funzionamento dell'Associazione che le vengano sottoposti dal Consiglio Direttivo.

12. APPROVAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

Le deliberazioni dell'assemblea in seduta ordinaria devono essere approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

Le deliberazioni dell'assemblea Straordinaria devono essere approvate:

- in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, il mutamento dell'oggetto sociale, il mutamento della sede di esercizio dell'Associazione, debbono essere adottate con un numero di voti favorevoli rappresentanti almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In generale le votazioni si effettuano per alzata di mano o per appello nominale; si procederà con voto segreto quando si deve trattare di questioni personali, ed in ogni caso quando tale procedura sia richiesta da almeno un terzo dei presenti.

13. OPERAZIONI ELETTORALI

La Commissione Elettorale convoca le elezioni per il giorno stabilito, con le medesime modalità con cui è convocata l'assemblea, fissando il luogo e l'orario di apertura del seggio, la cui durata non dovrà essere inferiore a quattro ore.

Entro il terzo giorno precedente la data fissata per le votazioni, gli associati che desiderano

candidarsi devono presentare per iscritto alla Commissione Elettorale la propria candidatura

ad uno e uno solo degli organi sociali da eleggere: Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri.

La Commissione Elettorale, valutandone il possesso dei requisiti, redige per ciascuno degli

organi sociali da eleggere una lista di candidati, in numero non inferiore a quello previsto per

la loro composizione.

Le elezioni si svolgono a suffragio personale, diretto e segreto; i nominativi dei candidati

devono essere riportati nell'apposita scheda di votazione in stretto ordine alfabetico.

L'espressione di voto deve avvenire mediante apposizione di un segno a fianco di ciascuno

dei candidati, esprimendo per ciascuno degli organi sociali da eleggere un numero di

preferenze non superiore a quello previsto dallo statuto per la loro composizione.

Immediatamente dopo la chiusura del seggio elettorale, il Collegio degli Scrutatori, che ha

presenziato a tutte le operazioni di voto, effettua in forma pubblica lo spoglio delle schede e

redige un verbale finale, che trasmette alla Commissione Elettorale. Quest'ultima può

controllare l'operato del Collegio degli Scrutatori e ha facoltà di rivalutare le schede e i voti

erroneamente annullati.

A parità di numero di preferenze, risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di

appartenenza all'Associazione; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto colui che ha

maggior anzianità anagrafica.

La Commissione Elettorale, dopo aver redatto un verbale, rende pubblico il risultato,

comunica agli interessati l'avvenuta elezione e convoca tempestivamente il Consiglio

Direttivo neoeletto.

L'adunanza del Consiglio Direttivo neoeletto è presieduta, fino all'elezione del nuovo

Presidente, dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze o, in caso di parità

di preferenze, da colui che ha maggiore anzianità anagrafica.

14. ELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ

Non sono eleggibili gli associati che il giorno delle votazioni non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, gli associati morosi o che abbiano in corso provvedimenti disciplinari, i membri del Collegio degli Scrutatori, i componenti della Commissione Elettorale.

CAPO IV

15. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto da nove a tredici membri, eletti dall'assemblea.

Gli amministratori restano in carica al massimo per 3 esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, uno o più Vicepresidenti di cui uno
vicario, il Segretario, l'Economo Tesoriere, il Provveditore.

Nomina, inoltre, il Direttore Tecnico il quale, salvo revoca, dura in carica fino alla scadenza
del Consiglio Direttivo; la nomina deve avvenire preferibilmente nell'ambito dei componenti
del Consiglio Direttivo; qualora la nomina venga effettuata al di fuori del suo seno, il Direttore
Tecnico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire ulteriori funzioni e cariche.

Tutte le nomine possono essere confermate consecutivamente per non più di tre mandati.

Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo, ma senza facoltà di voto.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo integrerà
attingendo alla graduatoria dei non eletti.

In caso di vacanza della carica di metà o più dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo decade e
convoca un'assemblea che dovrà indire nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o qualora ne faccia richiesta
almeno un terzo dei Consiglieri: le delibere sono valide quando alla riunione è presente la
maggioranza dei Consiglieri. L'assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive, oppure
la perdita dello status di associato, sono motivo di decadenza dalla carica di Consigliere.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere tutti gli associati in qualità di uditori,
salvo che per gli argomenti che nella convocazione siano dichiarati dal Presidente di carattere
riservato.

Ha come compiti:

- redigere il progetto di bilancio di esercizio annuale da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
i rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i dieci giorni
che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque

abbia motivo di interesse alla consultazione;

- determinare, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare della quota sociale per l'esercizio successivo;

- stabilire data e ordine del giorno dell'assemblea;

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;

- emanare i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;

- determinare le modalità di accesso e di utilizzo della sede dell'Associazione;

- approvare i programmi tecnici e organizzativi dell'Associazione;

- amministrare il patrimonio sociale, gestire l'Associazione e decidere di tutte le questioni che non siano di competenza dell'assemblea;

- deliberare i provvedimenti di ammissione degli associati;

- adottare provvedimenti disciplinari, quali: ammonizione, sospensione fino ad un massimo di 1 anno, radiazione.

16. ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLIERI

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, firma atti e provvedimenti con potestà di delega, prende decisioni a carattere di urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva; in caso di decadenza o conclusione del mandato del Consiglio Direttivo, resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina di un nuovo Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario provvede alla tenuta e conservazione a norma di legge degli atti sociali e dei rendiconti, si occupa dei registri e del carteggio, compila i verbali del Consiglio Direttivo.

L'Economo Tesoriere conserva la cassa sociale, redige i bilanci, controlla le spese e si occupa degli altri adempimenti di carattere amministrativo.

Il **Provveditore** gestisce tutto il materiale necessario alle attività dell'Associazione, come i costumi, le bandiere, gli strumenti musicali e gli accessori utilizzati per gli allenamenti e le esibizioni; è responsabile della conservazione, manutenzione e idoneità all'uso di tale materiale, del quale tiene aggiornato l'inventario, producendone una relazione al Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno; inoltra richiesta al Consiglio Direttivo per acquistare nuovo materiale o sostituire quello usurato; nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi dell'opera di uno o più collaboratori, che nomina a suo gradimento.

17. ATTRIBUZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

Il **Direttore Tecnico** è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli dirige il *Gruppo Attivo* e ne è il responsabile unico, anche sotto l'aspetto morale e comportamentale; ne cura censimento, istruzione, arruolamento, verifica dell'idoneità, organizzazione; è responsabile della scuola di formazione dei nuovi allievi, propedeutica all'ammissione al *Gruppo Attivo*; è l'ideatore delle coreografie e decide i palinsesti delle esibizioni e le rappresentative che vi partecipano; propone provvedimenti disciplinari nei confronti di componenti del *Gruppo Attivo* e di allievi della scuola e, in casi di urgenza per episodi di particolare gravità e in attesa delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, può applicare provvedimenti di sospensione temporanea. Tiene il registro dell'attività annuale del *Gruppo Attivo*, relazionando almeno una volta all'anno il Consiglio Direttivo, al quale risponde direttamente. Nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi dell'opera di uno o più collaboratori, che nomina a suo gradimento.

18. ATTRIBUZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dagli associati, ed è composto da tre membri, i quali nella prima adunanza nominano il Presidente del Collegio. I Probiviri svolgono le funzioni di Collegio di Disciplina, con funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti degli associati ed esprimendo in merito

parere conclusivo. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. Ad essi è inoltre demandato di dirimere le controversie insorte tra gli associati e gli Organi Direttivi dell'Associazione.

CAPO V

19. ASSOCIATI

L'Associazione è composta dagli associati, ossia dalle persone fisiche che hanno presentato apposita domanda d'iscrizione, ratificata dal Consiglio Direttivo. Gli associati, previo pagamento della quota sociale, godono dei diritti statutari e hanno diritto di partecipare alla vita sociale e di frequentare i locali della sede dell'Associazione.

Sono considerati Sostenitori gli associati che sostengono volontariamente l'Associazione con contributi non inferiori al doppio della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di adesione all'Associazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte; se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 20. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

20. CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

La qualifica di associato si perde:

- per dimissioni da presentarsi mediante lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno;
- per morosità dovuta ad un ritardo del pagamento della quota superiore a quattro mesi;
- per indegnità, a seguito di radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati dimissionari o radiati per morosità potranno essere riammessi previa domanda, pagando una nuova quota d'iscrizione e, su richiesta degli interessati che intendano ripristinare la continuità associativa, le eventuali quote arretrate. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

21. OSPITI

Gli associati avranno facoltà di ospitare altre persone nella sede sociale solo in via eccezionale e secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può consentire l'utilizzo della sede sociale, per periodi limitati, ad altri

Enti o Associazioni che ne facciano preventiva richiesta.

Eventuali danni causati da un associato o da ospite da lui stesso introdotto, saranno a carico dell'associato stesso se l'ospite è minore di età.

22. LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere

trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare il libro degli associati, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre richiedere ed ottenere, a proprie spese, estratti dei libri sopra indicati e copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarli entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

23. ESERCIZIO SOCIALE. BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è previsto l'obbligo di redazione, approvazione e deposito del bilancio di esercizio, predisposto in conformità alla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

CAPO VI

24. PATRIMONIO

L'Associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dalle elargizioni o contributi effettuati da persone fisiche, enti pubblici o privati e dagli eventuali avanzi netti di gestione. I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Per l'esercizio della propria attività

l'Associazione si avvale delle seguenti risorse:

- quote sociali;
- contributi una tantum o periodici da parte degli associati;
- eredità, donazioni, lasciti, legati ed in generale erogazioni liberali da parte di associati o terzi;
- contributi ricevuti dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalle Regioni ed in generale da enti locali od organismi internazionali;
- entrate e contributi derivanti da prestazione di servizi convenzionati o al sostegno di specifici e documentati programmi o iniziative realizzate nell'ambito dei fini istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative, seminari, convegni etc.;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

25. REINVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio sociale, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

26. INDISPONIBILITÀ DEL PATRIMONIO

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al

fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

CAPO VII

27. RICHIAMO NORMATIVO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario

Il Presidente

Sergio Rossi
Sergio Rossi

Giovanni Bonacci
Giovanni Bonacci



ATTI PRIVATI

N. 1818

Vol. 18. Mod. 3

Cod. Trib.

.....

.....

.....

Tot. Euro **ESENTE**

L'ADDETTO
Patrizia Biondi
Patrizia Biondi